

SPAGNA**Tribunale costituzionale, *declaración* n. 1/2025, del 16 dicembre, sull'estinzione del processo riguardante l'autorizzazione parlamentare del Trattato di amicizia e cooperazione tra il Regno di Spagna e la Repubblica francese**

27/02/2026

Il 17 febbraio 2025, il Senato ha adito il Tribunale costituzionale affinché si pronunciasse, *ex art. 95, comma 2*, Cost.¹, sulla sussistenza o meno di un contrasto tra la Costituzione spagnola e l'art. 2, comma 4, del *Trattato di amicizia e cooperazione tra il Regno di Spagna e la Repubblica francese*, firmato il 19 gennaio 2023 a Barcellona².

La disposizione denunciata prevede che «un membro del Governo di ciascuna delle Parti sia invitato al Consiglio dei Ministri dell'altra Parte, almeno una volta ogni tre mesi e a rotazione». Il Senato riteneva che, per consentire la presenza di cittadini stranieri alle riunioni del Consiglio dei ministri, alterando la natura del Governo quale organo costituzionale nazionale, non bastasse novellare l'*art. 5, comma 2*, della legge 50/1997, del 27 novembre, sul Governo (come effettivamente era stato fatto³), ma fosse necessario sottoporre a revisione l'*art. 98, comma 1*, Cost. (sulla composizione del Governo) e l'*art. 13, comma 2*, Cost. in combinato disposto con l'*art. 23, comma 2*, Cost. (sui – molto limitati – diritti di partecipazione degli stranieri).

L'Avvocato dello Stato sosteneva, invece, che non si può identificare il Governo e le sue funzioni con le persone eventualmente invitate ad assistere alla riunione del Consiglio dei Ministri, poiché tale partecipazione non implica l'esercizio di una funzione di rappresentanza politica né l'esercizio di una carica pubblica ai sensi dell'art. 23 Cost., ma si inserisce nell'ambito della funzione di direzione della politica estera attribuita al Governo dall'*art. 97 Cost.*

Il Tribunale costituzionale, tenuto conto che la Camera dei deputati ha respinto l'autorizzazione al Trattato di amicizia nella seduta plenaria del 14 maggio 2025⁴, ha dichiarato l'estinzione del

¹ È la terza volta che si richiede al Tribunale costituzionale di pronunciarsi sulla conformità di un trattato internazionale alla Costituzione. Si veda la *declaración* n. 1/1992, del 1° luglio, relativa ad alcune disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e la *declaración* n. 1/2004, del 13 dicembre, relativa al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

² I trattati di cooperazione e di amicizia costituiscono un esempio della categoria dei trattati di natura politica e richiedono la previa autorizzazione delle *Cortes Generales* ai sensi dell'*art. 94, comma 1, lettera a)*, Cost. Si veda il parere *n. 304/2023*, del 27 aprile, del Consiglio di Stato.

³ L'anzidetto art. 5, comma 2, è stato novellato dalla *disposizione finale undicesima* della legge organica n. 1/2025, del 2 gennaio, recante misure in materia di efficienza del servizio pubblico della giustizia. La nuova formulazione stabilisce che «[a]lle riunioni del Consiglio dei Ministri possono partecipare i Segretari di Stato e, in via eccezionale, altri alti funzionari, quando siano convocati a tale scopo, senza pregiudizio di quanto disposto dai trattati internazionali validamente conclusi dalla Spagna».

⁴ È stata la prima volta che è stata negata l'autorizzazione a un trattato internazionale. V. *El Congreso tumba, con la abstención de Junts y Podemos, el Tratado con Francia que el PP llevó al Constitucional*, in *Europa Press*, del 14/05/2025, e, di recente, *¿Por qué el tratado de amistad con Francia es un problema para el Parlamento español?*, in *Euronews*, del 20/02/2026.

procedimento costituzionale per sopravvenuta perdita di oggetto. Nulla vieta che, in un nuovo procedimento di autorizzazione, una qualsiasi delle Camere possa di nuovo chiedere al Tribunale costituzionale una pronuncia di legittimità preventiva.

La DTC 1/2025 è reperibile *online* [qui](#).

Carmen Guerrero Picó